



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 - in modalità telematica attraverso il Sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) - per l'affidamento dei servizi di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, redatti in modalità BIM e in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 e ss.mm.ii., finalizzati agli interventi coordinati di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Roma, Via Barberini n. 38, sede della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio – scheda patrimoniale RMB0507

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. VVVV), DEL D.LGS. N. 50/2016

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

CUP: E85C22000270005

CIG: 9885694CC0



Via Barberini, 38 – 00187 Roma – Tel. 06/42367301/2 – Faxmail 06/50516086

dg.dsp.servizipatrimonio@agenziademanio.it

pec: servizipatrimonio@pce.agenziademanio.it

Art. 1. Premessa	8
Art. 2. Conflitti di interesse	9
Art. 3. Oggetto dell'appalto e articolazione dei servizi da svolgere	9
Art. 4. Descrizione dell'immobile oggetto di intervento	11
Art. 5. Regole e norme tecniche da rispettare	12
Art. 6. Costo dell'intervento e stima dei servizi	17
Art. 7. Documentazione disponibile al momento dell'offerta	19
Art. 8. Documentazione su cui effettuare la verifica	20
Art. 9. Documenti contrattuali	22
Art. 10. Responsabilità dell'Aggiudicatario verso l'Agenzia e verso terzi	22
Art. 11. Oneri e obblighi contrattuali	23
Art. 12. Criticità minime da ricercare nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica.....	28
12.1 Criticità minime da ricercare nelle relazioni tecniche e specialistiche	28
12.2 Criticità minime da ricercare nei modelli bim e negli elaborati grafici	28
Art. 13. Criticità minime da ricercare nel Progetto esecutivo	29
13.1 Criticità minime da ricercare nella relazione generale.....	29
13.2 Criticità minime da ricercare nelle relazioni tecniche e specialistiche	29
13.3 Criticità minime da ricercare nei modelli BIM e negli elaborati grafici	30
13.4 Criticità minime da ricercare nei calcoli delle strutture e degli impianti	30
13.5 Criticità minime da ricercare nel disciplinare descrittivo.....	31
13.6 Criticità minime da ricercare nell'elenco prezzi	31
13.7 Criticità minime da ricercare nella progettazione della cantierizzazione	31
13.8 Criticità minime da ricercare nel piano di manutenzione.....	31
13.9 Criticità minime da ricercare nel piano di sicurezza	31
Art. 14. Verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	32
Art. 15. Verifica del Progetto esecutivo	32
15.1 Deposito presso l'archivio informatico delle opere pubbliche (AINOP)	33
Art. 16. Verifica della gestione informativa e dei modelli BIM.....	33
16.1 Attività specifiche ricomprese nel servizio.....	34
16.2 Risultanze del servizio di verifica del processo di gestione informativa e dei modelli BIM	36
Art. 17. Gestione informativa del servizio	37
Art. 18. Prestazioni accessorie	37
Art. 19. Durata dei servizi	38
Art. 20. Gruppo di lavoro	39
Art. 21. Disciplina dei pagamenti	40
Art. 22. Comunicazioni all'Aggiudicatario del servizio	41
Art. 23. Comunicazioni dall'Aggiudicatario del servizio	42
Art. 24. Costatazioni in contraddittorio.....	43
Art. 25. Penali.....	43
Art. 26. Garanzie	44
Art. 27. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	46
Art. 28. Subappalto	46

Art. 29. Obblighi di riservatezza	47
Art. 30. Proprietà delle risultanze del servizio	47
Art. 31. Brevetti e diritti d'autore	47
Art. 32. Norme di rinvio.....	48
Art. 33. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale	48
Art. 34. Risoluzione del contratto	48
Art. 35. Modifica del contratto – estensione o riduzione dell'appalto.....	50
Art. 36. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi.....	50
Art. 37. Incompatibilità.....	51
Art. 38. Recesso unilaterale e sospensione del servizio	51
Art. 39. Responsabile designato dall'appaltatore	51
Art. 40. Obblighi specifici dell'affidatario del servizio	51
Art. 41. Danni e responsabilità	53
Art. 42. Forma e spese del contratto	54
Art. 43. Divieto di cessione del contratto	54
Art. 44. Trattamento dei dati.....	54
Art. 45. Codice etico e patto d'integrità	55
Art. 46. Lingua ufficiale.....	55
Art. 47. Luogo di esecuzione del servizio affidato	55
Art. 48. Foro competente.....	55

ACRONIMI E GLOSSARIO

ACRONIMI		DEFINIZIONI
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
APE	Attestato di prestazione energetica	Documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento.
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCM	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenete i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
DEC	Direttore Esecuzione del Contratto	Figura che opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati

ACRONIMI		DEFINIZIONI
		non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara (aggiudicazione).
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta al CI.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.
pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
S.A.	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work breakdown structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Altri Termini	Definizioni
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico Aggiudicatario del servizio.

Altri Termini	Definizioni
AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. È un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione dell'ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un Bene può essere composto da uno o più Fabbricati
BIM Manager	Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM.
Blocco Funzionale	Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità del Fabbricato
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato "Codice Fabbricato").
Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello federato.)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all'operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d'uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d'uso stabilite dal proprietario del formato.
Modello	Rappresentazione digitale dell'Opera che la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
Modello federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l'unione, o la federazione, di diversi Modelli. L'Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Opera Digitale	L'insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l'Opera Reale. Corrisponde all'asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Altri Termini	Definizioni
Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile del Servizio per la componente BIM.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto.
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.

Art. 1. Premessa

L'Agenzia del Demanio ha previsto la rifunzionalizzazione, la valorizzazione nonché la salvaguardia dell'immobile sito in Roma, Via Barberini n. 38, scheda patrimoniale RMB0507, sede della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio, mediante l'attuazione di interventi coordinati di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, adeguamento sismico ed efficientamento energetico che porteranno ad un organismo edilizio adeguato alle nuove esigenze dell'Agenzia.

Al fine di dare corso alla progettazione degli interventi, l'Agenzia del Demanio ha determinato di affidare i servizi d'ingegneria ed architettura finalizzati alla Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, alla Progettazione Esecutiva e al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, e del servizio opzionale di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, esercitando la facoltà di omettere il livello di Progettazione definitiva, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche Codice dei Contratti). Ai sensi del succitato articolo il Progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

Propedeuticamente all'affidamento della progettazione la Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia del Demanio ha acquisito attraverso separata procedura il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) da porre a base della relativa gara, attraverso il quale sono delineate le caratteristiche del servizio, nonché definiti i requisiti qualitativi e prestazionali che dovranno essere perseguiti.

In particolare, il DIP illustra il quadro esigenziale che il progetto dovrà soddisfare, esplicitandone gli obiettivi, gli indirizzi progettuali, i vincoli, le regole e le linee guida a cui le proposte progettuali dovranno attenersi, ispirarsi o riferirsi a seconda dei differenti gradi di importanza espressi. Il DIP è stato redatto sulla scorta delle risultanze del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnico-economica di miglioramento sismico già in possesso dell'Agenzia, nonché in funzione delle attuali esigenze e indirizzi aziendali.

A conclusione dell'attività di progettazione, sarà indetta una gara per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, gli elaborati di progetto dovranno essere redatti, nella forma e nei contenuti, in modo da garantirne l'immediata cantierabilità.

La Stazione Appaltante ha quindi disposto di dare avvio all'affidamento del servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, e di tutti gli elaborati e dei modelli BIM che saranno realizzati dai progettisti, finalizzati agli interventi coordinati di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Roma, Via Barberini n. 38, sede della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio.

Stante quanto sopra, si rende necessario individuare un unico operatore economico a cui affidare il servizio di verifica della progettazione, che dovrà essere quanto più possibile appropriato alle caratteristiche del servizio di progettazione separatamente affidato.

Pertanto, in riferimento alla pluralità e complessità dei servizi di progettazione, il servizio di verifica in affidamento sarà articolato attraverso una pluralità di prestazioni da fornire a cura dell'operatore economico selezionato, secondo quanto dettagliatamente esplicitato nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

Art. 2. Conflitti di interesse

Si precisa che lo svolgimento dell'attività di verifica progettuale è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione, come meglio dettagliato nella documentazione di gara.

Agli affidatari dei servizi di verifica si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario, per lo svolgimento dell'incarico, dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità per conflitti di interesse.

Art. 3. Oggetto dell'appalto e articolazione dei servizi da svolgere

Oggetto della presente gara è l'affidamento dei servizi di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, finalizzati agli interventi coordinati di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile sito in Roma, Via Barberini n. 38, sede della Direzione Generale dell'Agenzia del Demanio – scheda patrimoniale RMB0507, nonché la verifica del processo di gestione informativa e dei modelli BIM che saranno sviluppati dai progettisti.

I servizi richiesti riguardano la verifica di tutta la documentazione prodotta per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica e per il Progetto esecutivo, compresi gli elaborati relativi al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 nonché nelle altre leggi e norme di settore e, in particolare, nelle Linee guida n. 1 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016, così come aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e successivamente ulteriormente aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15/05/2019.

Nella fase di verifica del Progetto esecutivo l'Aggiudicatario effettuerà la verifica cercando di intercettare ogni possibile "non conformità" che potrebbe portare l'inadempimento dell'Appaltatore dei lavori, indicando in un apposito elaborato ogni criticità che possa potenzialmente insorgere in fase di esecuzione dei lavori, nonché suggerire le azioni preventive attuabili da parte dell'Agenzia per evitare o contenere i relativi pregiudizi.

Nel caso di raggruppamento di concorrenti, l'Aggiudicatario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. A tal fine, in fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione

di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno in presenza o in modalità telematica. Il professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e l'abilitazione prescritta dalla normativa vigente, dovrà possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.

Nell'oggetto dell'appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:

- proporre al competente Responsabile del Procedimento per la progettazione l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l'avvio, la redazione e la conclusione delle varie fasi progettuali;
- proporre al competente Responsabile del Procedimento per la progettazione i provvedimenti più opportuni per risolvere problematiche di vario genere eventualmente verificatesi durante la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica o del Progetto esecutivo, senza comunque ingerire nelle scelte progettuali;
- analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.

L'Aggiudicatario deve impostare e mantenere un "Registro delle non conformità", oltre ai rapporti di verifica, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dall'Aggiudicatario al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere al Progettista l'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive, specificando, ove possibile, il riferimento normativo della non conformità (esempio Legge, Decreto, articolo, comma ecc.). Nel caso il cui l'Aggiudicatario fosse un Organismo di Ispezione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ovvero sia in possesso di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, esso si atterrà a quanto previsto nelle proprie procedure considerando quanto sopra è da considerarsi non vincolante.

L'Agenzia, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità dell'Aggiudicatario. Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Aggiudicatario assume anche un ruolo volto non soltanto all'adempimento dei Servizi, ma anche, per mezzo dei Servizi, all'adempimento ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto.

Considerata la complessità dell'intervento sono previsti incontri tra Progettisti e Stazione Appaltante per l'esame della progettazione contestualmente agli aggiornamenti intermedi degli elaborati progettuali, con interesse per tutti gli aspetti, tecnici, normativi e autorizzativi dell'opera da realizzare, secondo delle modalità di analisi della documentazione che prevedono anche l'eventuale contraddittorio con i progettisti.

Si precisa che nell'ambito di tale attività, al fine di innalzare quanto più possibile la qualità progettuale e il contenimento dei tempi, l'Aggiudicatario potrà essere interpellato separatamente dalla Stazione Appaltante per fornire valutazioni informali su specifici aspetti dell'attività di progettazione, fermo restando che le attività di verifica propriamente dette saranno da avviarsi solo a seguito della consegna definitiva dello specifico livello di progettazione da parte dell'O.E. incaricato.

Art. 4. Descrizione dell'immobile oggetto di intervento

L'immobile di cui al presente documento è ubicato nel Municipio I del Comune di Roma, Rione II Trevi, in via Barberini n. 38, all'angolo con la salita di S. Nicola da Tolentino, ed è costituito da un corpo di fabbrica a "U" con due lati adiacenti le due strade e il terzo interno, in aderenza ad altro fabbricato. La forte pendenza delle strade determina le caratteristiche dei due piani basamentali dell'edificio che risultano: il piano terra, (con riferimento a via Barberini) interrato lungo la salita di S. Nicola; il primo piano, (con riferimento alla salita di S. Nicola da Tolentino), rialzato e con un secondo accesso al civico 5. il cortile infine è accessibile da un passo carrabile, al civico 3 della salita di S. Nicola da Tolentino.




Figura 1: Vista satellitare dell'immobile e del contesto

L'immobile è stato realizzato negli anni '30 del secolo scorso, su progetto dell'architetto Marcello Piacentini per il Monte dei Paschi di Siena, all'interno del piano particolareggiato di ridefinizione dell'area compresa tra via del Quirinale, via V. Veneto e via Bissolati, approvato dalla Commissione del Piano Regolatore presso il Ministero dei Lavori Pubblici con R. D. 30 Agosto 1934 – XII. L'immobile ha una superficie lorda di circa 7.800 mq con destinazione d'uso uffici.

Con nota prot. n° 5922 del 07/12/1951 la Soprintendenza ai Monumenti del Lazio "ha sottoposto a tutti i vincoli stabiliti dall'articolo 21 della Legge 1 giugno 1939 n°1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico-storico il Palazzo sito in Roma, via San Nicola da Tolentino 2/3, via Barberini 38 di proprietà del Demanio dello Stato distinto in Catasto al n° 1294 – Rione II – confinante con i nn. 61,1039 e vie suddette".

Il fabbricato destinato ad uffici non ha subito nel corso degli anni interventi tali da stravolgerne l'assetto originario se non quelli di adeguamento degli impianti e di manutenzioni correnti.

L'immobile è identificato sul N.C.E.U. di Roma al Foglio 480, partt. 55, 56, 181.

Art. 5. Regole e norme tecniche da rispettare

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle principali norme di riferimento.

Norme in materia di contratti pubblici:

- D. lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- Decreti Ministeriali emanati in attuazione del D.lgs. 50/2016;
- Linee Guida A.N.A.C. di attuazione del D.lgs. 50/2016;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non ancora abrogate;
- Legge n. 241/90 e ss.mm.ii..

Norme in materia edilizia – urbanistica:

- D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";
- D.P.R. 24 luglio 1977 n.616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- D.M. 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti";
- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

Norme in materia strutturale e antisismica:

- Circolare Ministero LL.PP. 21 gennaio 2019 n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018";

- D.M. 17 gennaio 2018: “Norme tecniche per le costruzioni” NTC2018;
- D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati”;
- O.P.C.M. 3 maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”;
- D.P.C.M. 21 ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”;
- O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e ss.mm.ii.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche:

- D.P.R. 24 luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- D.M. 14 giugno 1989 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Legge 1 ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;
- D.lgs. 3 agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.lgs. 9 aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
- “Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente” vigente del Comune di Bari.
- D.M. 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”;
- D.M. 15 maggio 2020 “Ministero dell’Interno - Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”;
- D.M. 18 ottobre 2019 “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”;
- D.M. 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.”;

- Decreto Ministeriale 08/06/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
- Decreto Ministeriale 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
- D.lgs. 28 febbraio 2012 n. 64: “Regolamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art.140 del D.lgs. 13 ottobre 2005 n.217”;
- Nota D.C. PREV. del 7 febbraio 2012 prot. 1324: “Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici”;
- D.M. 20 dicembre 2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ...”;
- Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”;
- D.M. 16 febbraio 2007: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
- D.M. 9 marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- D.M. 9 maggio 2007: “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;
- D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
- D.Lgs. 8 marzo 2006: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229”;
- D.M. 28 aprile 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici a combustibili liquidi”;
- D.M. 15 settembre 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi”;
- D.M. 3 novembre 2004: “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”;
- D.M. 22 novembre 2002 “Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto”;
- Circolare 1° marzo 2002 n.4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;

- D.M. 12 aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- D.M. 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”;
- D.M. 30 novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”.

Norme in materia di impianti tecnologici:

- Legge n. 186 del 01.03.1968 – Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e l'installazione degli impianti elettrici;
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. – Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione.

Norme in materia di risparmio e contenimento energetico

- D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”
- D.Lgs. 10 Giugno 2020, n.48: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”.
- D.M. 26 giugno 2015: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- D.M. 26 giugno 2015: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;
- D.M. 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192”;
- il Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure

d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;

- la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”;
- D.M. 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 192/05, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- D.Lgs. 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D.Lgs. 192/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D.M. 2 aprile 1998: “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”;
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”;
- Legge 9 gennaio 1991 n.10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Roma.

Norme in materia di adattamento al cambiamento climatico

- Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions empty, “Forging a climate-resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change”, COM/2021/82 final;
- Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, “A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, COM/2020/662 final
- European Commission (2015), Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATTM, 2013;
- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MiTE, versione giugno 2018, (in revisione).

Norme in materia di acustica

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.P.C.M. del 01.03.1991 – Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- D.P.C.M. del 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

Norme in materia di BIM

- D.M. 560/2017 e ss.mm.ii.;
- Serie ISO 19650 e UNI EN ISO 19650;
- Serie UNI 11337.

Norme in materia di Sostenibilità ambientale ed inquinamento

- D.M. 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi “
- D.M. Ambiente 27 settembre 2017: “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;
- D.M. Ambiente 07 marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”;
- D.M. Ambiente 25 luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;
- D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”;
- La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili.

Art. 6. Costo dell'intervento e stima dei servizi

Sulla base del costo dei lavori stimato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione pari a € 12.218.728,00 (euro dodicimilioniduecentodiciottomilasettentototto/00) oltre IVA, di cui di cui € 366.531,84 (euro trecentosessantaseimilacinquecentotrentuno/84) per oneri della sicurezza, è stato possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento degli incarichi di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo, compresi gli elaborati relativi al servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal Codice e dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016. L'importo complessivo dei

servizi tecnici da affidare stimato ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 182.136,69 (euro centoottantaduemilacentotrentasei/69) oltre iva e oneri previdenziali come per legge.

Gli importi dei servizi da svolgere sono articolati come segue:

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo (comprensivo di spese ed oneri)
Verifica Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica in BIM	71248000-8	57 516,85 €
Verifica Progetto esecutivo in BIM		124 619,84 €
Importo totale servizi tecnici a base di gara		182 136,69 €

La parcella professionale delle prestazioni dettagliate in tabelle e afferenti le attività di verifica progettuale, è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi, facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017); ciò nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così ulteriormente modificato dall'articolo 5 della legge 134/2012.

Gli importi per spese e oneri accessori sono stati stabiliti in maniera forfettaria, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 17/06/2016, nella percentuale del 18% della parcella calcolata, comprendendo in tali somme tutti i sopralluoghi, gli incontri, le riunioni, le copie del materiale informativo e documentale messo a disposizione della Stazione Appaltante, le attività conseguenti alle modifiche e le integrazioni che gli enti dovessero richiedere in fase di rilascio delle autorizzazioni o atti equipollenti.

I costi della sicurezza di natura interferenziale e afferenti i servizi da svolgere sono posti pari a € 0,00 in quanto l'incarico consta solo di prestazioni intellettuali.

Si ribadisce che la Stazione Appaltate ha esercitato la facoltà di omettere il livello di Progettazione definitiva, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e che pertanto il Progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione, senza che tale circostanza possa generare variazioni nei compensi dovuti per la verifica di tale livello di progettazione.

Pertanto, gli importi di cui sopra sono da considerarsi remunerativi per ogni attività e in nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione Appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Si precisa ulteriormente che l'esame della progettazione potrà anche comportare, finché la

verifica non risulti pienamente soddisfatta, l'emissione da parte dell'Aggiudicatario di più di un rapporto di verifica intermedio per ciascun livello di progettazione in luogo del rapporto conclusivo, senza che ciò comporti l'aumento del corrispettivo.

Si riporta nel seguito il dettaglio del calcolo dei corrispettivi dei servizi di verifica distinti per categorie di opere e livelli di progettazione:

CATEGORIE DELLE OPERE	Codice	ID OPERE	Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	servizi di verifica della progettazione	Compenso calcolato per prestazione NETTO	Spese e Oneri calcolati per prestazione	Compenso calcolato per prestazione TOTALE	Compenso per categoria	Incidenza sull'importo delle prestazioni
		Descrizione								
EDILIZIA (prevalente)	E.22	Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/200.	1,55	5 505 000,00€	PFTFTE	25 661,32 €	4 619,04 €	30 280,36 €	95 887,83 €	53%
					ESCUTIVO	55 599,54 €	10 007,93 €	65 607,46 €		
STRUTTURA	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche	0,9	2 803 728,00€	PFTFTE	8 532,61 €	1 535,87 €	10 068,48 €	31 883,53 €	18%
					ESCUTIVO	18 487,33 €	3 327,72 €	21 815,05 €		
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili	0,75	440 000,00€	PFTFTE	1 688,67 €	303,96 €	1 992,63 €	6 310,01 €	3%
					ESCUTIVO	3 658,79 €	658,58 €	4 317,37 €		
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	2 390 000,00€	PFTFTE	7 081,29 €	1 274,63 €	8 355,93 €	26 460,43 €	15%
					ESCUTIVO	15 342,80 €	2 761,70 €	18 104,50 €		
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo	1,3	1 080 000,00€	PFTFTE	5 779,19 €	1 040,25 €	6 819,44 €	21 594,90 €	12%
					ESCUTIVO	12 521,57 €	2 253,88 €	14 775,46 €		
				12 218 728,00 €		154 353,12 €	27 783,57 €	182 136,69 €	182 136,69 €	100%

Si precisa che il contratto che sarà stipulato con l'Affidatario sarà a corpo e pertanto non è previsto alcun adeguamento della parcella conseguente ad un eventuale aumento o diminuzione dell'importo dei lavori che scaturirà dallo sviluppo progettuale.

È ammessa la revisione dei prezzi a norma dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. del 27 gennaio 2022, n. 4, nei limiti delle somme appositamente accantonate nel Quadro economico e annualmente stanziato, con le seguenti condizioni e limitazioni.

La revisione dei prezzi contrattuali può avvenire solo per la parte di corrispettivo relativa a "spese e oneri", stante il fatto che le prestazioni intellettuali di fatto non sono soggette di per sé ad aumento dei costi.

Tali somme sono aggiornate, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi in aumento è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al dieci per cento (10%) rispetto al prezzo originario di spese e oneri, previa richiesta scritta dell'appaltatore da presentare a pena di decadenza entro 10 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

La Stazione Appaltante può procedere con proprio atto ad accertare le variazioni di prezzo in diminuzione.

Art. 7. Documentazione disponibile al momento dell'offerta

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Aggiudicatario la documentazione afferente al servizio di progettazione che verrà prodotta dal Progettista, la cui

documentazione afferente al relativo affidamento è già comunque consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia al link di seguito riportato:

<https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnici-progettazione-di-fattibilita-in-modalita-BIM-per-la-rifunzionalizzazione-della-sede-Generale-dell'Agenzia-del-Demano-sita-nel-Comune-di-Roma>

Si precisa che contrariamente a quanto indicato nella suddetta documentazione di gara per i servizi di progettazione, per il servizio di verifica di cui al presente affidamento non si prevede la modalità di verifica *in progress*, ma solo la verifica formale ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 a valle della consegna di ciascun livello di progettazione.

Inoltre, sulla base della medesima documentazione, e fermo restando già quanto precisato circa il contenuto del Progetto esecutivo tenuto conto del livello definitivo omesso, il concorrente dovrà formulare la propria offerta tenendo in considerazione, altresì, che al progettista è chiesto che venga posta massima attenzione ai seguenti aspetti:

- progettazione *climate-proof*, per tenere conto dei principali stress climatici che possono interessare l'area e proporre soluzioni innovative per fronteggiare i relativi impatti;
- sostenibilità energetica e ambientale dell'intervento unitamente all'efficacia energetica dell'opera completata, anche attraverso l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;
- progettazione biofilica per la massimizzazione del benessere umano e tecnologico;
- efficacia in termini di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi e funzionalità dei layout distributivi proposti nel DIP, facendo riferimento agli standard organizzativi delle attrezzature e del personale propri dell'Agenzia;
- massimizzazione dei vantaggi dovuti all'applicazione degli approcci Smart Building e Digital Twin;
- efficacia nella risoluzione delle problematiche di cantierizzazione per il mantenimento dell'operatività dell'edificio durante l'esecuzione dei lavori;
- raggiungimento di elevati livelli di qualità architettonica e urbana, tenendo conto degli aspetti sociali e di governance, attraverso il rispetto degli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio;
- definizione di soluzioni di progettazione strutturale finalizzate al miglioramento/adequamento sismico dell'immobile prediligendo soluzioni innovate e poco invasive.

Art. 8. Documentazione su cui effettuare la verifica

I servizi richiesti riguardano la documentazione completa del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto esecutivo realizzato in modalità BIM, comprensivi della documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quanto riportato nei successivi paragrafi.

Per svolgere l'attività di verifica verrà abilitato ad un responsabile della verifica individuato dall'Aggiudicatario l'accesso all'ACDat di proprietà dell'Agenzia del Demanio (denominata upDATE), dove sarà possibile reperire tutti gli elaborati e i file firmati digitalmente dai Progettisti, e dove dovranno essere caricati i report ed i verbali di verifica in apposita area dedicata ai verificatori.

È da considerarsi incluso nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio pareri VV.FF., nulla osta S.B.A.A. ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, ecc.).

Sono incluse nei servizi da affidare le attività di verifica per tutta la documentazione riguardante le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali interventi di tipo strutturale e sulla documentazione inerente agli interventi strutturali.

In fase di progettazione esecutiva, la verifica includerà anche il controllo qualitativo e quantitativo degli elaborati progettuali relativi alla rendicontazione dei crediti del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale che verrà adottato per l'intervento, elaborati che andranno successivamente trasmessi all'Ente Terzo Certificatore ai fini della revisione in fase progettuale; la verifica dovrà inoltre verificare il raggiungimento del livello di certificazione atteso dalla Struttura Appaltante.

È da ritenersi facente parte della documentazione su cui svolgere i servizi da affidare, infine, tutto quanto ricompreso oltre ai contenuti minimi delle fasi progettuali previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici e per la tipologia di lavori da eseguire.

L'attività di verifica ricomprenderà la coerenza e rispondenza di ogni modello prodotto in fase di servizio, a quanto definito nelle Linee Guida di processo BIM BIMMMS e alle Specifiche metodologiche BIMSM, nonché al Piano di gestione Informativa redatto dai progettisti.

Si dovrà tenere in conto che è richiesto al progettista di fare riferimento ai criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente in vigore al momento dello svolgimento della progettazione (<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>).

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, o per le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione. Per quanto detto sono da intendersi comprese nell'importo offerto dal Concorrente ogni successiva verifica di tutti o parte degli elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica, sia che essi facciano

parte del Progetto di fattibilità tecnica ed economica sia che essi facciano parte del Progetto esecutivo.

Qualora, anche dopo le approvazioni di cui al precedente periodo, venissero richieste dall'Agenzia del Demanio modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, il Concorrente è tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti con criteri di proporzionalità.

Art. 9. Documenti contrattuali

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) il Contratto d'appalto;
- b) l'Offerta tecnica ed economico temporale presentata dall'Aggiudicatario;
- c) l'Offerta di Gestione informativa presentata dall'Aggiudicatario;
- d) il presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- e) le informazioni di gara e la RDO;
- f) il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Art. 10. Responsabilità dell'Aggiudicatario verso l'Agenzia e verso terzi

Il soggetto Aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. È responsabilità del soggetto Aggiudicatario del servizio richiedere all'Agenzia tempestivamente, e comunque prima della presentazione dell'offerta, eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l'Agenzia fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori/progettisti a seguito d'interventi del soggetto Aggiudicatario del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli dei documenti contrattuali.

L'osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall'Agenzia sullo svolgimento dei servizi e l'eventuale approvazione da parte dell'Agenzia di procedure adottate o di documenti comunque denominati prodotti dal soggetto Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale per l'esecuzione delle attività di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile del Procedimento al soggetto Aggiudicatario del servizio entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre mesi dal completamento dei servizi oggetto del contratto.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Art. 11. Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Agenzia nei documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio, a titolo esemplificativo:

- a) l'invio di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto;
- b) il ritiro di ogni documentazione da sottoporre a verifica presso la sede dell'Agenzia del Demanio Direzione Generale e la consegna dei risultati delle verifiche presso la stessa sede;
- c) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili; resta la facoltà per il soggetto Aggiudicatario del servizio di incrementare con ulteriori figure il gruppo di verifica;
- d) la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dall'Agenzia;
- e) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione dei Servizi;
- f) l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto o indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclamate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal R.U.P.

Resta inteso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario del servizio.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, al soggetto Aggiudicatario potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti e la documentazione inerente alle attività preliminari alla progettazione.

Le verifiche da effettuare sul Progetto di fattibilità tecnica ed economica e sul Progetto esecutivo, devono essere condotte su tutta la documentazione trasmessa e, in particolare, il Verificatore dovrà accertare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la completezza della progettazione e la rispondenza all'art. 23 del codice (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

Le verifiche da effettuare per lo svolgimento del servizio devono essere condotte sulla documentazione progettuale e su quanto riportato nel presente capitolato con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) conformità.

In riferimento a quanto sopra si intende per:

- a) affidabilità:
 1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
 2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
- b) completezza e adeguatezza:
 1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare;
 3. verifica dell'eshaustività della logica elaborativa utilizzata per la redazione del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
 1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
 2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
 3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) conformità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1. inserimento ambientale;
 - 2.2. funzionalità e fruibilità;
 - 2.3. stabilità delle strutture;
 - 2.4. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.5. igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.6. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.7. sicurezza antincendio;
 - 2.8. inquinamento acustico;
 - 2.9. durata e manutenibilità;
 - 2.10. rispetto dei tempi;
 - 2.11. sicurezza e organizzazione del cantiere.

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti specificati ai precedenti paragrafi anche se non previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione relativa, indicati dal D. Lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC, nonché sui documenti frutto di specifiche prestazionali per la redazione della documentazione posta a carico del progettista.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

A. per le relazioni generali:

1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

B. per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, comprensibili e ripercorribili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- C. per le relazioni specialistiche:
1. verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
 - le necessità operative della Stazione Appaltante;
 - la disciplina normativa applicabile;
 - le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - le regole di buona progettazione;
- D. per i documenti prestazionali:
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato e corrispondente ai contenuti degli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente;
- E. per il piano di sicurezza e coordinamento:
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e con le relative interferenze, in conformità ai relativi magisteri; inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possano avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera.
- F. per i Modelli BIM:
1. far riferimento alle attività minime ricomprese nel servizio di cui al successivo paragrafo 16;
- G. per i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto:
- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare e che la stessa non ponga oneri e/o spese (diverse rispetto a quelle imposte per legge) a carico della Stazione Appaltante senza che la stessa abbia manifestato il proprio assenso;
 - verificare, inoltre, il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto;
- H. per la documentazione di stima economica:
- verificare che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari ufficiali o dai prezzari eventualmente indicati dalla Stazione Appaltante;
 - verificare che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
 - verificare che le eventuali analisi per i prezzi di cui sopra siano state elaborate in coerenza alla normativa vigente ed in maniera completa

- ed esaustiva per quanto attiene gli elementi che concorrono alla corretta valutazione dei costi delle lavorazioni e/o opere;
- verificare che i prezzi unitari indicati nel computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento e costituenti l'elenco prezzi;
 - gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale, capitolare e conformi agli elaborati grafici e descrittivi;
 - verificare che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - verificare che le misure delle opere computate siano corrette, operando riscontri anche a campione o per categorie prevalenti;
 - verificare che gli importi economici calcolati, siano corretti;
 - verificare l'applicazione adeguata dell'iva rispetto alla tipologia dell'intervento;
 - verificare che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie con divieto di subappalto;
 - verificare che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - verificare che vi sia chiara corrispondenza tra i documenti economici (computi metrici estimativi, elenco prezzi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori ecc.), gli elaborati grafici, gli elaborati descrittivi e le prescrizioni capitolari;
 - verificare che l'incidenza della manodopera sia conforme alle norme nazionali e regionali e compatibile con il tipo di intervento altrimenti deve essere giustificato il caso specifico;
 - verificare che il capitolato speciale d'appalto deve riportare in modo dettagliato le categorie dei lavori da porre a base di gara in considerazione delle categorie specialistiche e superspecialistiche con le relative percentuali degli importi e della relativa incidenza della manodopera.

I. per il quadro economico:

- verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso, verificando anche la quantificazione dei singoli costi rientranti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali (eventuale verbale in contraddittorio con il progettista) e rapporti del soggetto preposto alla verifica. Verbali e rapporti devono essere celermente trasmessi all'Agenzia entro i termini fissati al paragrafo "Durata delle verifiche".

Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato del servizio deve riportare le risultanze dell'attività svolta e attestare l'esito della verifica.

Art. 12. Criticità minime da ricercare nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Durante la fase di verifica del Progetto di fattibilità tecnico economica le criticità minime da ricercare sono quelle riportate nei successivi paragrafi.

12.1 Criticità minime da ricercare nelle relazioni tecniche e specialistiche

Nelle relazioni tecniche e specialistiche le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- esattezza e completezza delle leggi a cui il progetto deve conformarsi;
- insufficiente evidenza dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e, in particolare delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti in relazione alla funzionalità e all'economia di gestione dell'opera;
- insufficiente evidenza dell'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
- insufficiente approfondimento della verifica delle interferenze esistenti e del relativo progetto della risoluzione;
- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel documento di indirizzo alla progettazione;
- mancata definizione dei criteri e degli elaborati da prendere in considerazione nello sviluppo del successivo livello di progettazione;
- incompleta definizione degli impianti presenti nel progetto (con motivazione delle soluzioni adottate) della descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e del corretto interfacciamento tra impianti e opere civili.

12.2 Criticità minime da ricercare nei modelli bim e negli elaborati grafici

Nei modelli BIM le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- Livello di fabbisogno informativo geometrico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo alfanumerico non adeguato alla fase progettuale;
- Interferenze geometriche e incoerenze informative;
- Mancata o errata codifica e classificazione dei materiali, degli oggetti e degli spazi

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza nelle planimetrie delle indicazioni relative a tutti i profili significativi dell'intervento quali: strade, edifici circostanti, ecc., sia prima che dopo la

realizzazione dell'intervento (stato di fatto e di progetto) sebbene ne risulti precisata la posizione o la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica;

- incompletezza degli schemi funzionali e di dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- incompletezza sulle indicazioni delle reti impiantistiche esterne e sulla localizzazione delle centrali esterne dei diversi apparati con particolare riferimento ai dettagli costruttivi di attraversamento delle strutture portanti e dei compartimenti antincendio da parte delle reti.

Art. 13. Criticità minime da ricercare nel Progetto esecutivo

Durante la fase di verifica del Progetto esecutivo le criticità minime da ricercare sono quelle riportate nei successivi paragrafi. Inoltre, l'Aggiudicatario dei Servizi dovrà ampliare l'elenco delle criticità ricercate in funzione della tipologia d'intervento e della documentazione facente parte del Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

13.1 Criticità minime da ricercare nella relazione generale

Nella relazione generale le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

13.2 Criticità minime da ricercare nelle relazioni tecniche e specialistiche

Nelle relazioni tecniche e specialistiche le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- esattezza e completezza delle leggi a cui il progetto deve conformarsi;
- insufficiente evidenza dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e, in particolare delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti in relazione alla funzionalità e all'economia di gestione dell'opera;
- insufficiente approfondimento della verifica delle interferenze esistenti e del relativo progetto della risoluzione;
- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- mancata definizione dei criteri e degli elaborati da prendere in considerazione nello sviluppo del Progetto esecutivo;
- incompleta definizione degli impianti presenti nel progetto (con motivazione delle soluzioni adottate) della descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e del corretto interfacciamento tra impianti e opere civili.
- mancata applicazione e incoerenza applicativa ai Criteri Ambientali Minimi;

13.3 Criticità minime da ricercare nei modelli BIM e negli elaborati grafici

Nei modelli BIM le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- Livello di fabbisogno informativo geometrico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo alfanumerico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo documentale non adeguato alla fase progettuale;
- Interferenze geometriche e incoerenze informative;
- Mancata corrispondenza tra elaborati tridimensionali e bidimensionali
- Mancata o errata codifica e classificazione dei materiali, degli oggetti e degli spazi.

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza nelle planimetrie delle indicazioni relative a tutti i profili significativi dell'intervento quali: strade, edifici circostanti, ecc., sia prima che dopo la realizzazione dell'intervento (stato di fatto e di progetto) sebbene ne risulti precisata la posizione o la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica;
- incompletezza degli schemi funzionali e di dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- incompletezza sulle indicazioni delle reti impiantistiche esterne e sulla localizzazione delle centrali esterne dei diversi apparati con particolare riferimento ai dettagli costruttivi di attraversamento delle strutture portanti e dei compartimenti antincendio da parte delle reti.
- scarsa adeguatezza del numero di sezioni e prospetti tali da rappresentare in maniera compiuta tutti gli aspetti della progettazione;
- scelta della scala non adeguata per la rappresentazione dei particolari;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente all'indicazione di tutte le lavorazioni necessarie;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione dei particolari costruttivi;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione delle caratteristiche dimensionali, di assemblaggio di eventuali componenti prefabbricati;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alle fasi di intervento sulle strutture;
- mancato recepimento di tutte le indicazioni e le convenzioni previste dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO 3098, UNI EN ISO 128-20, UNI EN ISO 5455, UNI EN ISO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018, UNI EN ISO 7200

13.4 Criticità minime da ricercare nei calcoli delle strutture e degli impianti

Nei calcoli delle strutture e degli impianti le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza e/o carenza degli elementi che consentono la ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- sufficiente livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

13.5 Criticità minime da ricercare nel disciplinare descrittivo

Nel disciplinare descrittivo le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità, scarsa contestualizzazione, ridondanza, utilizzo di documenti “tipici” e schede tecniche di noti prodotti e/o materiali con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto.

13.6 Criticità minime da ricercare nell'elenco prezzi

Nell'elenco prezzi le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- utilizzo voci di elenco prezzi non desumibili dal prezziario di riferimento della Regione Lazio in assenza di specifiche analisi dei prezzi;
- assenza di analisi dei prezzi per le voci non desumibili dal prezziario di riferimento della Regione Lazio in particolare per le componenti prefabbricate e impiantistiche;
- modifica della descrizione e/o del prezzo delle voci di elenco prezzi tratte dal prezziario di riferimento senza modifica della “tariffa” tali da creare possibilità di impugnazione del bando.

13.7 Criticità minime da ricercare nella progettazione della cantierizzazione

Nei documenti sulla cantierizzazione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- mancata applicazione e incoerenza applicativa dei criteri CAM sulle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere;
- scarso grado di approfondimento dello studio dei interventi organizzativi e tecnici per la limitazione dei disagi e delle interferenze tra le attività di cantiere previste dal progetto;
- scarso grado di approfondimento delle proposte tecnologiche e organizzative finalizzate al rispetto dei tempi di esecuzione e loro effettiva applicazione;
- definizione non esaustiva delle misure per ottenere modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere
- scarso livello di approfondimento dei criteri CAM sulle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

13.8 Criticità minime da ricercare nel piano di manutenzione

Nel piano di manutenzione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità e/o scarsa contestualizzazione del piano;
- utilizzo di schede standard e/o documenti “tipici” con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto;
- assenza di prospetto riepilogativo con scadenze e periodicità di ciascuna manutenzione.

13.9 Criticità minime da ricercare nel piano di sicurezza

Nel piano di manutenzione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità e/o scarsa contestualizzazione del piano, ridondanza e/o contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto;
- scarsa leggibilità e comprensibilità dovuta ad eccessiva ridondanza;
- carenza di schemi di sintesi operativi;
- insufficiente attenzione agli enunciati dei paragrafi di cui ai contenuti minimi del piano riportati all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e secondaria importanza rilegata agli stessi per completezza in confronto con le specifiche riportate per le singole lavorazioni;
- scarsa propensione ad ampliare il contenuto del piano oltre al minimo richiesto dalla normativa vigente.

Art. 14. Verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

A conclusione del procedimento di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere redatto da parte dell'Aggiudicatario un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con osservazioni;
- negativa.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

- La conclusione "positiva con osservazioni" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.
- La conclusione "negativa", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Art. 15. Verifica del Progetto esecutivo

A conclusione del procedimento di verifica del Progetto esecutivo dovrà essere redatto da parte dell'Aggiudicatario un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con osservazioni;
- negativa.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

- La conclusione “positiva con osservazioni” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del Progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.
- La conclusione “negativa”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

15.1 Deposito presso l'archivio informatico delle opere pubbliche (AINOP)

La verifica della progettazione strutturale esecutiva per la conformità alle NTC 2018, dovrà accertare anche la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

L’art. 5 comma 2 ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall’articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 dispone che “...al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018”. L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130” accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

Pertanto, L’Organismo di verifica dovrà garantire la compilazione dell’attestazione di Conformità alle NTC2018 (Certificato di conformità alle NTC 2018 secondo format Agenzia del Demanio sottoscritto dal Responsabile della Verifica Preventiva) per la sola fase di progettazione esecutiva.

Art. 16. Verifica della gestione informativa e dei modelli BIM

La verifica dei modelli BIM, e delle attività propedeutiche alla corretta gestione informativa dell’intero servizio assimilabile al livello di verifica LV3, così come descritta dalla normativa di settore, ricomprende ogni azione di seguito riportata e meglio dettagliate al paragrafo 16.1 e 16.2 del presente documento:

- Verifica del processo di gestione informativa
- Controllo visivo dei modelli
- Model checking
- Redazione report in formato interoperabile e verbali di verifica

L'Aggiudicatario dovrà verificare che sia stata prodotta una Opera Digitale conforme a tutte le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, contenute nelle BIMMS – Linee guida per la produzione Informativa, nonché nelle BIMSM – Specifiche Metodologiche delle specifiche attività adottate, nonché al Piano di gestione Informativa (pGI) prodotto dall'O.E., con particolare riguardo al Livello di fabbisogno Informativo, in termini di informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, e per ogni tipologia di modello prodotta (architettonico, impiantistico, strutturale) nell'ambito del servizio, nonché assicurarsi che siano state correttamente utilizzate la codifica e la nomenclatura adottate dall'Agenzia del Demanio, così come riportata nei succitati documenti di processo.

Tutte le attività andranno svolte parimenti sui modelli in formato natio e in formato aperto *.ifc, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi funzionali, nel rispetto della struttura di progetto definita in sede di Piano di Gestione informativa, ed in coerenza con quanto contenuto nei documenti di processo BIM.

Andrà inoltre verificato il coordinamento tra i modelli e gli elaborati alfanumerici e bidimensionali da esso generati, nonché la coerenza tra modello natio e *.ifc da esso generato.

Ad esito delle verifiche, l'Aggiudicatario produrrà i report in formato interoperabile.bcf nonché le relazioni e checklist di verifica, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate, da condividere con l'O.E. e con la S.A., attraverso la piattaforma di condivisione dati upDATE, in uso all'Agenzia del Demanio.

A tal fine verrà abilitato l'accesso al Responsabile della verifica, individuato dall'Aggiudicatario, alla piattaforma upDATE laddove, inoltre, sarà possibile reperire tutti gli elaborati e i modelli prodotti nell'ambito del servizio oggetto di verifica.

16.1 Attività specifiche ricomprese nel servizio

Nel dettaglio, il servizio richiesto dovrà ricomprendere le attività di seguito meglio specificate.

- Controllo documentale

Per controllo documentale si intende la verifica dell'esistenza, e della corretta redazione da parte dell'O.E. del Piano di gestione informativa (pGi), nonché della sua condivisione con la S.A., a seguito dell'integrazione dell'Offerta di gestione informativa (oGi) presentata in fase di gara, secondo il template BIMSO- Specifica operativa per la redazione dell'oGi.

- Verifica del processo di gestione informativa

Per verifica del Processo di gestione informativa si intende l'insieme delle attività necessarie a verificare che l'intero servizio sia stato svolto secondo le indicazioni contenute nei

documenti di gara, nonché nel Piano di Gestione Informativa prodotto dall'O.E., ed in particolare:

- Verifica del corretto caricamento dei file nel repository predisposto dalla S.A. sulla piattaforma upDATE messa a disposizione dell'O.E.
 - Verifica della corretta codifica dei file, come specificata nelle Linee Guida per la produzione informativa (BIMMS).
 - Verifica dell'esistenza e del corretto caricamento dei modelli disciplinari
 - Verifica dell'esistenza e del corretto caricamento dei modelli di coordinamento del Fabbricato
 - Verifica della corrispondenza tra modello BIM ed elaborati da esso estrapolati, nonché tra dati, informazioni e contenuti informativi generati dal modello, e dati, informazioni e contenuti informativi non generati dal modello (LC3)
- Controllo visivo dei modelli

Per controllo visivo dei modelli si intendono tutte le attività svolte da un operatore, propedeutiche alle successive verifiche automatizzate (Model checking) necessarie ad accertare, per ogni modello prodotto:

- La leggibilità dei file
 - La corretta esportazione in formato *.ifc di tutti i modelli nativi
 - La corretta scomposizione disciplinare, nonché ulteriori tipologie di scomposizione previste dal pGi in coerenza con quanto previsto nelle BIMMS e nel pGi
 - La corretta geolocalizzazione dei modelli nonché il posizionamento dei modelli rispetto alle coordinate relative;
 - Il corretto livello di fabbisogno informativo geometrico, in coerenza con quanto previsto nelle BIMMS e nel pGi
 - La corretta ricomposizione geometrica dei modelli disciplinari in formato .ifc nella piattaforma non proprietaria, dell'intera opera digitale.
 - L'avvenuto e corretto coordinamento del blocco funzionale "Fabbricato";
 - La corrispondenza geometrica degli oggetti presenti nei modelli in formato natio e in formato *.ifc
- Model Checking

Per Model Checking si intende l'insieme delle attività svolte da un operatore con il supporto di software specifici, quali:

- Verifica della corretta appartenenza degli elementi ai modelli disciplinari di pertinenza come richiesto nelle BIMMS;
- Clash detection, ovvero verifica delle interferenze e/o delle incoerenze su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina (LC1), nonché tra modelli appartenenti a discipline diverse (LC2);

- Code checking, ovvero la verifica dell'avvenuta e corretta classificazione e codifica degli elementi secondo le linee guida BIMMS, nonché dell'avvenuta e corretta caratterizzazione degli elementi attraverso l'uso delle proprietà richieste all'interno della Specifica Metodologica (BIMSM) raggruppate secondo i corretti Pset.

16.2 Risultanze del servizio di verifica del processo di gestione informativa e dei modelli BIM

Lo svolgimento delle attività di verifica in oggetto dovrà essere documentato dall'Aggiudicatario attraverso la compilazione di una checklist, che unitamente al report di verifica prodotto tramite apposito software, costituirà il Rapporto tecnico di verifica, riportante in maniera puntuale le eventuali criticità e/o non conformità riscontrate, nonché le azioni proposte per il loro superamento.

Al fine di favorire la collaborazione e comunicazione tra Aggiudicatario ed O.E. del servizio oggetto di verifica, si richiede che i report di verifica, risultanti da software, siano esportati nel formato aperto *.BCF, e condivisi, unitamente alla checklist, con l'O.E. e con la S.A. tramite caricamento nella specifica cartella Report di Verifica presente nella piattaforma upDATE.

Laddove necessario l'Aggiudicatario si renderà disponibile al contraddittorio con l'O.E., al fine della risoluzione delle non conformità riscontrate in fase di verifica, nonché a partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP riterrà opportuno convocare al fine della verifica di conformità del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà redigere, al minimo, i seguenti elaborati, per ognuna delle tipologie di verifica previste dal presente Capitolato:

- Primo Rapporto tecnico di verifica: primo rapporto che l'Aggiudicatario dovrà emettere nel corso dell'attività di Verifica contenente le osservazioni generali sul modello
- Verbale di verifica in contraddittorio: ottenuto dal contraddittorio con l'O.E. che dovrà, a sua volta, impegnarsi a rielaborare il modello, per le parti soggette ad azioni correttive. Tale documento dovrà essere sottoscritto da tutte le figure presenti al contraddittorio.
- [se del caso] Rapporto tecnico di verifica intermedio: esso dovrà contenere la valutazione puntuale di ciascuna "Azione Correttiva" rielaborata dall'Operatore a seguito della verifica preliminare del modello.
- [se del caso] Verbale di verifica in contraddittorio: ottenuto dal contraddittorio con l'Operatore che dovrà, a sua volta, impegnarsi a rielaborare il modello, per le parti soggette ad azioni correttive. Tale documento dovrà essere sottoscritto da tutte le figure presenti al contraddittorio.
- Rapporto conclusivo di verifica: indica l'ultimo rapporto che l'Aggiudicatario dovrà emettere al termine dell'attività di Verifica, così come revisionato dall'O.E. Esso dovrà attestare l'esito di tutti i controlli e contenere l'evidenza dell'avvenuto adeguamento

del modello in conformità alle Azioni Correttive ritenute “adeguate”. All’interno di ciascun Rapporto conclusivo di verifica l’Aggiudicatario dovrà riportare l’esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con osservazioni;
- negativa.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione “positiva con osservazioni” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte dell’O.E. di avviare ulteriori azioni correttive ritenute di lieve entità.

La conclusione “negativa”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del RUP, comporterà la risoluzione del contratto con l’O.E. ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

A conclusione dell’attività di verifica l’Aggiudicatario dovrà elaborare:

- Relazione finale ai fini della verifica di conformità del servizio: indica l’ultimo rapporto che l’Aggiudicatario dovrà emettere al termine di tutta l’attività di Verifica; all’interno di questo rapporto l’Aggiudicatario dovrà sintetizzare l’attività precedentemente svolta, indicando le azioni correttive richieste e successivamente adeguate dall’Operatore e formulare un giudizio professionale conclusivo sulla conformità del modello.

Art. 17. Gestione informativa del servizio

Per lo svolgimento del presente servizio i Responsabili nominati dall’Aggiudicatario avranno accesso ad upDATE, la piattaforma ACDAT proprietaria della S.A., in particolare all’area “Published” contenente elaborati relativi al Coordinamento Territoriale, al Coordinamento Fabbricato, alla Documentazione, nonché alle Opere Disciplinari propedeutiche, dove sarà disponibile tutta la documentazione necessaria allo svolgimento del servizio, archiviati secondo l’articolazione del Repository, come descritto nelle Linee guida del processo BIM.

Tutti gli elaborati richiesti dal presente servizio andranno correttamente caricati dall’Aggiudicatario nella cartella “Report di verifica”, relativa al Bene verificato.

Art. 18. Prestazioni accessorie

È onere dell’Aggiudicatario, qualora il progettista incaricato chieda di interfacciarsi con i rappresentanti della Stazione Appaltante, di fornire il relativo supporto al R.U.P. della procedura inerente all’incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione esecutiva.

L’Aggiudicatario s’impegna, inoltre, a interfacciarsi, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, con gli organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all’approvazione

del Progetto esecutivo, al rilascio di pareri o nulla osta, per acquisire e/o recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalità e circolari utili ad effettuare le verifiche necessarie.

L'Aggiudicatario dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le verifiche delle attività richieste al progettista.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, l'Aggiudicatario dovrà tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni di verifica e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente documenti regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente.

Art. 19. Durata dei servizi

La verifica oggetto di incarico prevede l'articolazione temporale di seguito indicata. Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica progettuale è definito per fasi, come di seguito indicato, e sarà determinato in ragione dell'Offerta temporale presentata in fase di gara, da applicarsi al tempo stimato delle singole fasi del servizio richiesto.

Pertanto, i termini riportati nelle seguenti tabelle saranno oggetto di riduzione a fronte del ribasso temporale offerto:

Macro Prestazioni	Per le attività di verifica finale		
	Per la redazione del Rapporto tecnico di verifica (iniziale): decorrenti dal verbale di avvio della prestazione di verifica finale	Per la redazione del Rapporto tecnico di verifica (Intermedio): decorrenti dalla data di formale consegna degli elaborati modificati-integrati, prodotti dai progettisti	Per la redazione del Rapporto tecnico di verifica (conclusivo): decorrenti dalla data di formale consegna degli elaborati modificati-integrati, prodotti dai progettisti
Verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica	15	8	7
Verifica della progettazione esecutiva (PE) comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	20	8	7

I tempi comprendono in linea generale le attività di verifica della progettazione nelle fasi in cui si articola, nonché la verifica del processo e dei modelli BIM prodotti nell'ambito del servizio di progettazione.

Si evidenzia che ai sensi del paragrafo 20 del Capitolato Tecnico Prestazionale della progettazione oggetto di verifica, è stabilito che le modifiche derivanti dalla fase di verifica dovranno essere prodotte dal progettista in un termine congruo, stabilito dal RUP, per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per le integrazioni/modifiche progettuali, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, si applicheranno al progettista le penali di cui al paragrafo 22 del menzionato CTP.

Si precisa inoltre che l'esame della progettazione potrà anche comportare, finché la verifica non risulti pienamente soddisfatta, l'emissione da parte dell'Aggiudicatario di più di un rapporto di verifica intermedio per ciascun livello di progettazione in luogo del rapporto

conclusivo. In tale evenienza sarà aggiunto ulteriore tempo di esecuzione secondo la cadenza temporale sopra riportata.

Nel caso di pareri con richieste di modifiche che alterino l'impostazione progettuale generale si dovrà procedere dopo l'adeguamento da parte dei progettisti ad una nuova verifica con le tempistiche previste al presente paragrafo 19 per il Rapporto tecnico di verifica - iniziale.

Per il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, resta facoltà del RUP richiedere il recepimento delle modifiche nel successivo livello progettuale nel caso di modifiche di dettaglio che non alterano l'impostazione progettuale e non modificano il quadro economico dell'intervento.

Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo d'inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 20. Gruppo di lavoro

Per l'espletamento del servizio è prevista la costituzione una "Struttura Operativa Minima" composta da figure professionali specializzate.

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l'impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'Offerta. È fatto divieto di incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente all'Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire, producendo la documentazione che attesti il possesso, da parte dei professionisti subentranti, dei medesimi requisiti di partecipazione di quelli uscenti.

L'inadempimento di tale disposizione costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'Agenzia valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. L'Agenzia comunicherà per iscritto al soggetto Aggiudicatario del servizio le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora al soggetto Aggiudicatario del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato s'intende

accettato. L'Agenda si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario del servizio la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

Art. 21. Disciplina dei pagamenti

L'appalto dei servizi tecnici per le prestazioni di cui in oggetto si intende contabilizzato "a corpo", comprensivo di tutte le spese, al netto degli oneri previdenziali e dell'I.V.A.

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi sarà quello risultante dall'Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali, l'importo s'intende pertanto onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

È facoltà dell'Affidatario richiedere un'anticipazione sul valore del contratto. Essa verrà corrisposta negli importi, nei tempi e nei modi di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Macro Prestazioni	Percentuale liquidazione	Modalità di liquidazione
di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)	100	Dopo la verifica finale con l'emissione del Rapporto tecnico di verifica conclusivo del PFTE
Verifica della progettazione esecutiva (PE) comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	100	Dopo la verifica finale con l'emissione del Rapporto tecnico di verifica conclusivo del PE

Agli importi corrispondenti alle percentuali sopra indicate saranno detratte le relative aliquote di anticipazione eventualmente corrisposta ai sensi dell'art. 35 c.18 del Codice.

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate. L'affidatario sarà autorizzato ad emettere fattura dal RUP al raggiungimento degli step indicati; in ogni autorizzazione il RUP indicherà i riferimenti necessari da inserire per un'agevole trattazione del pagamento (numero di ODA, Ricezione, ecc). Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP con il supporto del DEC, nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi del successivo art. 22 del presente documento.

Le fatture, intestate all'Agazia del Demanio (C.F.: 06340981007), corredate dal codice IPA della Direzione Servizi al Patrimonio (1MY1DW), nonché del CIG 9885694CC0 e del numero di ODA che sarà comunicato successivamente, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura. Ai fini del pagamento, l'Agazia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal S.D.I., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (tramite il modello SKF che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture. Inoltre, si fa presente che l'Agazia del Demanio rientra tra le amministrazioni assoggettate al meccanismo dello *split payment*.

Ai sensi di quanto previsto dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22. Comunicazioni all'Aggiudicatario del servizio

Le comunicazioni al soggetto Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il Responsabile del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio e alla persona fisica indicata quale VERIFICATORE che dovranno essere restituite firmate per ricevuta, nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la PEC costituirà ricevuta valida quella della stessa PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio o il VERIFICATORE intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile del Procedimento (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa

sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine il soggetto Aggiudicatario del servizio decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà al soggetto Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questa avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

La formulazione di osservazioni non costituirà motivo per prorogare i termini della durata dei servizi, salvo che nella comunicazione del R.U.P. non ci si determini anche in tal senso.

Art. 23. Comunicazioni dall'Aggiudicatario del servizio

Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio all'Agenzia

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il soggetto Aggiudicatario del servizio è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza dell'Agenzia e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei Servizi.

Eventuali contestazioni che l'Agenzia intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al rappresentante del soggetto Aggiudicatario del servizio entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse siano state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data l'Agenzia decade dal diritto di avanzarne.

Qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. Il soggetto Aggiudicatario del servizio, nel caso di cui sopra, dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Comunicazioni del soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica al Progettista

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al Progettista esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC), tramite il responsabile del soggetto Aggiudicatario del servizio. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile del soggetto Aggiudicatario del servizio dia disposizioni orali ai progettisti, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma scritta (a mezzo PEC) delle disposizioni orali impartite. Tutte le comunicazioni tra l'Aggiudicatario e il Progettista devono essere inviate per conoscenza al RUP e al DEC.

Art. 24. Costatazioni in contraddittorio

Ciascuno dei contraenti s'impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.

Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza, ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

Art. 25. Penali

L'affidatario del Servizio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

In ragione della natura dell'attività sono previste penali per cause non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, applicabili ai sensi dell'art. 113 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Dette penali, per il ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti per ciascuna sottofase dello specifico livello di progettazione oggetto di verifica, sono stabilite pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale complessivo previsto per ogni giorno di ritardo.

Il limite massimo complessivo delle penali applicabili per la verifica del singolo livello di progettazione è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale complessivo. Ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

I tempi necessari per l'adeguamento del verbale o dei rapporti di verifica necessari a seguito del rilevamento dell'incompletezza o della non adeguatezza delle verifiche effettuate verranno computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite dovranno essere contestati all'Affidatario per iscritto dall'Agenzia. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Agenzia nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Agenzia, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Affidatario le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia del Demanio al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Affidatario ne esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'affidatario senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'affidatario del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 26. Garanzie

L'Aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie:

- Una **garanzia definitiva**, con le modalità previste ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità del servizio.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall'Affidatario pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'Aggiudicatario segnala, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- Una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale** ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) nelle forme e nelle modalità previste dalla legge, per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo del contratto d'appalto, che deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016.

Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto concerne invece la polizza **per le responsabilità professionali** ed in caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

L'Aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Sono da ritenersi a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'Aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

Art. 27. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, L'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti al professionista incaricato mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 28. Subappalto

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 31 comma 8 del Codice, non è ammesso il subappalto. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente punto costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 29. Obblighi di riservatezza

L'Affidatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione, del presente servizio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L'Affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto Affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 30. Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione L'Agazia del Demanio è autorizzata all'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato, degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 31. Brevetti e diritti d'autore

L'Affidatario del servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti della Stazione Appaltante un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'affidatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extra giudizialmente.

Art. 32. Norme di rinvio

La partecipazione alla procedura di gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella relativa documentazione, compreso il presente documento.

Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 33. Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela del personale

L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi coinvolti nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire il personale impiegato per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività oggetto del presente servizio, dotandolo tutta la strumentazione e i Dispositivi di Protezione individuali per eseguire le attività e i rilievi richiesti e sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente documento, tutta la normativa cogente, vigente alla data attuale o che assume validità durante l'espletamento del servizio, in tema di assicurazioni sociali del personale addetto, e di corrispondere i relativi contributi, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile in merito.

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare al proprio personale, impiegato nell'espletamento del servizio, condizioni normative e retributive adeguate e in linea con il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di riferimento.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, ovvero di ritardo nel pagamento delle relative retribuzioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, 5-bis e 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 34. Risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituirà, in ogni caso, motivo di risoluzione espressa del contratto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Stazione Appaltante, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

- inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale previa valutazione dell'opportunità di procedere da parte del RUP;
- inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia del Demanio;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 27 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia di cui all'art. 45 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale ed in ogni caso violazione degli impegni assunti ai sensi dello stesso;
- mancato reintegro della cauzione definitiva, di cui all'art. 26 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 26 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura;
- inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, del contratto di cui all'art. 43 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- inosservanza del divieto di subappalto di cui all'art. 28 del presente Capitolato Tecnico Prestazionale;
- (se del caso, nell'ipotesi di stipula sotto condizione risolutiva espressa) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una comunicazione/informativa antimafia avente esito negativo.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia del Demanio comunichi per iscritto a mezzo pec all'Aggiudicatario di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.

Ove nel corso dell'esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, l'Agenzia non ritenesse di proseguire nella realizzazione dell'intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese, detratte eventuali penalità.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Aggiudicatario il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti paragrafi. La risoluzione dà, altresì, alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'Aggiudicatario, con addebito a esso dei costi sostenuti in più rispetto a quelli previsti per l'intero appalto.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla L. 55/2019, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del

presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

Art. 35. Modifica del contratto – estensione o riduzione dell'appalto

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agenzia del Demanio, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, di ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante, a norma di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché approvate dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'Aggiudicatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. Al di là di tale limite l'Aggiudicatario potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non costituisce variante contrattuale l'aumento o la diminuzione dell'importo dei lavori che dovesse scaturire a seguito della redazione del computo metrico estimativo in fase di progettazione.

Art. 36. Divieto di sospendere o di rallentare i servizi

Il soggetto Aggiudicatario del servizio di verifica non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio, decorso un periodo fissato in giorni novanta, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi per la risposta.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato dall'Agenzia, nei modi stabiliti

dal presente capitolato, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 37. Incompatibilità

Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Art. 38. Recesso unilaterale e sospensione del servizio

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

In caso di recesso l'Aggiudicatario avrà diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'attività svolta, purché regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute e dovute dalla Stazione Appaltante, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 c.c.

Il pagamento di quanto previsto sarà effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il responsabile del procedimento avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP potrà, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto, nei limiti e con gli effetti di cui al medesimo art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità, dandone comunicazione all'Affidatario.

Art. 39. Responsabile designato dall'appaltatore

L'Aggiudicatario dovrà indicare, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'Aggiudicatario, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Agenzia del Demanio per tutto quanto attiene allo svolgimento delle prestazioni oggetto di appalto. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del referente designato, l'Aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente la persona delegata a sostituirlo.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

Art. 40. Obblighi specifici dell'affidatario del servizio

L'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con

la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’Affidatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare all’Agenzia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente documento;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente documento e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l’Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;
- consentire all’Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dal Progettista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti i verbali e i rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall’Aggiudicatario. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo si precisa che l’osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l’ingerenza dell’Agenzia nella verifica non esime la piena responsabilità dell’Aggiudicatario incaricato circa l’espletamento dell’incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell’Affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell’incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell’incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, mail, pec, piattaforme cloud);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l’espletamento dell’incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

L'operatore economico con la presentazione dell'offerta dà atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione del servizio, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda lo sviluppo dell'incarico.

L'affidatario del servizio si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente documento, anche, nei casi in cui ne ricorrano le circostanze, a:

- rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando e degli avvisi entro 60 gg (sessanta giorni) dall'aggiudicazione;
- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente documento;
- dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione necessaria all'espletamento del servizio in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in materia;
- osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail/p.e.c. utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;

Tali oneri specifici e responsabilità s'intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico Prestazionale e nel contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia del Demanio nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'Affidatario incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Art. 41. Danni e responsabilità

L'Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da

informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 42. Forma e spese del contratto

Il contratto è stipulato con scrittura privata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016.

Tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese per la registrazione ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge, devono essere integralmente sostenute dall'affidatario.

Art. 43. Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel contratto oggetto del presente Capitolato è consentita nei casi, entro i limiti e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte della Stazione Appaltante. In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Aggiudicatario nel presente punto e ad anticipare i pagamenti all'Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.

Art. 44. Trattamento dei dati

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo Aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio contattabile all'indirizzo e-mail: demanio.dpo@agenziademanio.it.

Art. 45. Codice etico e patto d'integrità

L'Aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia e, comunque, tali da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

Tra la documentazione di gara, il concorrente dovrà sottoscrivere il patto di integrità fornito dalla Stazione Appaltante.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 46. Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano.

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dall'Operatore Economico partecipante alla procedura di scelta del contraente e dell'Aggiudicatario del servizio dovranno essere redatti in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Aggiudicatario del servizio all'Agenzia in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 47. Luogo di esecuzione del servizio affidato

A partire dall'inizio delle attività di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'Aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, sia esse richieste dall'Aggiudicatario e/o dai progettisti che indette dal R.U.P. per il servizio di cui all'oggetto, si terranno presso la sede dell'Agenzia del Demanio Direzione Generale in Roma o in modalità telematica.

Art. 48. Foro competente

Nel caso di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente sarà quello di Roma.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Rossi